

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

#### **CONTROLLI FISCALI**

##### **Sperimentazione dell'analisi del rischio di evasione con utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari**

È partita la sperimentazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con la nuova procedura sono stati individuati i soggetti per i quali, pur risultando movimenti in accredito sui conti correnti, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva per l'anno 2016 è stata omessa, oppure, se presentata, non riporta i dati contabili significativi.

La valutazione sull'opportunità di avviare tali attività, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di analisi predisposto, è affidata alle direzioni provinciali competenti, cui vengono trasmesse le posizioni selezionate. In riferimento a ciascun soggetto segnalato, sono fornite informazioni su:

- numerosità dei conti correnti;
- totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
- ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 197357, 31/08/2018)

#### **FONDO DI GARANZIA PMI**

### **Operativo il portale per simulare il merito di credito delle piccole e medie imprese**

È stato pubblicato al *link* <http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/> il portale *rating* per le imprese, tramite il quale è possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia basato sulla probabilità di inadempimento oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, Confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo. Le informazioni richieste e/o i punteggi assegnati alle variabili cambiano in base a 3 discriminanti: forma giuridica, regime di contabilità e settore economico. La procedura seleziona automaticamente le informazioni da fornire in base agli *input* ricevuti.

(Ministero dello sviluppo economico, nota, 31/08/2018)

## **DECRETO DIGNITÀ – LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO”**

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell'ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato.

Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.

### **Termine di invio dello spesometro**

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).

L'articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

- per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il 30 settembre;
- per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

In conclusione, entro il prossimo **1° ottobre 2018** (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio della **comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018** (per coloro che hanno optato per l'invio semestrale in luogo di quello trimestrale).

### Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura. Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale *ex* articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma *2-ter* dell'articolo 11, D.L. 87/2018 estende l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività (quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati "non montani").

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma *2-quater* esclude l'obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## DAL 22 SETTEMBRE 2018 PARTONO LE ISTANZE PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI “INCREMENTALI”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31 luglio 2018** ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

### Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

## I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sostenimento della spesa pubblicitaria	Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Pubblicità solo su stampa anche "on line" (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. <b>Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017.</b> L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario
Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). <b>Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018.</b> L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziato. L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

## La presentazione dell'istanza telematica

L'agevolazione relativa alla concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio precedente prevede l'invio telematico di 2

tipologie di comunicazioni:

- comunicazione preventiva per l'accesso al credito di imposta;
- dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Il modello e le istruzioni della “*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali*” sono disponibili al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CON ISTANZA TELEMATICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2018 sono state definite le disposizioni attuative per la concessione dei contributi al settore dell'autotrasporto, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018. Possono fruire dei benefici le imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in c/terzi iscritte nel Registro elettronico nazionale e le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate iscritte nell'Albo degli autotrasportatori.

Investimenti ammissibili	Misura del contributo
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di automezzi nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica	<p>Il contributo è pari a 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, 10.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t fino a 7 t e 20.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t.</p> <p>Il contributo è pari a 8.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t fino a 16 t, 20.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 t.</p> <p>Il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili con un tetto di 1.000 euro per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli elettrici</p>

Rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di automezzi nuovi conformi alla normativa EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t	Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per l'acquisizione del nuovo veicolo: pari a 5.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 t a 16 t e a 10.000 euro per ogni veicolo EURO VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, nonché acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP	Il contributo è pari al 10% del costo per le acquisizioni delle medie imprese e al 20% del costo per le acquisizioni delle piccole imprese, con un tetto di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore <i>standard</i> ambientale installata su tali veicoli. Per le acquisizioni fatte da grandi imprese, il contributo è pari a 1.500 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore <i>standard</i> ambientale
Acquisizione, anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico	Il contributo viene determinato per l'acquisto congiunto di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio in 8.500 euro, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli stradali equivalenti stradali

Gli importi dei contributi così come specificati nella tabella possono essere incrementati del 10% nel caso di rispetto della qualifica di pmi (piccola e media impresa) da parte dell'impresa beneficiaria. Sono agevolabili solamente gli investimenti avviati dal 17 luglio 2018 al 15 aprile 2019.

Per la prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento i soggetti richiedenti devono dimostrare l'integrale pagamento del prezzo del bene agevolabile in caso di acquisto in proprietà ovvero il pagamento dei canoni in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. I beni agevolabili non possono essere ceduti e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo.

Le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 registrandosi al link <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## DETERMINATO IL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI "COMPRO ORO"

Con il D.Lgs. 92/2017 il Legislatore ha istituito un apposito Registro per i c.d. "compro oro", tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (c.d. OAM), che ha trovato l'avvio lo scorso 3 settembre.

Per effetto del disposto del citato decreto, al fine di esercitare l'attività di "compro oro", diviene obbligatoria l'iscrizione nel citato Registro con conseguente obbligo di versamento di un contributo a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione dello stesso.

L'iscrizione deve avvenire telematicamente presentando apposita istanza attraverso il servizio disponibile nell'area dedicata sul sito dell'OAM.

Il contributo, che può essere suddiviso in contributo di prima iscrizione e contributo annuale, è determinato tenendo conto:

- della natura giuridica dell'iscritto;
- della complessità organizzativa dell'operatore misurata in termini di sedi e preposti;
- dalla prevalenza dell'attività svolta.

In particolare lo scorso 26 luglio con circolare n. 30, l'OAM ha individuato misura e modalità di versamento del contributo dovuto come qui si riporta:

		<b>Contributo fisso</b>	<b>Contributo variabile</b>
<b>Attività prevalente</b>	Società di capitali	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	230,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	120,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
<b>Attività secondaria</b>	Società di capitali	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Società di persone	210,00 euro	70 euro per ogni sede operativa
	Persona fisica	100,00 euro	70 euro per ogni sede operativa

Si ricorda che:

*"Qualora l'attività di compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell'anno di iscrizione, prevalente, l'operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti..."*

Successivamente all'iscrizione occorrerà determinare il contributo per le annualità seguenti tenendo conto anche del numero degli iscritti e delle dimensioni, il contributo per il 2019 verrà quindi determinato entro il mese di maggio del prossimo anno.

Il versamento, da effettuarsi *in primis* all'atto dell'iscrizione, deve avvenire utilizzando le modalità indicate dall'Organismo stesso sul c/c IT42M0200805181000105318357, indicando in causale il

nominativo e CF del soggetto cui esso si riferisce. Il contributo non è rimborsabile.

È fatto obbligo ai compro oro già in attività di effettuare la propria iscrizione entro il prossimo 2 ottobre 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ – LE MODIFICHE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO FAMIGLIA

La L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli, oltre a fornire precisazioni per gli utilizzatori.

### Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo

Il contratto di prestazione occasionale, nei consueti limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per massimo 5.000 euro), può, dal 12 agosto 2018, essere utilizzato dalle aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che occupano fino a un massimo di 8 lavoratori (per le altre aziende il massimo è 5), per le attività lavorative rese da:

- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'Università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell'utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo. La L. 96/2018 ha, però, precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il loro *status* all'atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori devono versare preventivamente le somme utilizzabili per compensare le prestazioni direttamente, oppure, e qui sta la novità, per il tramite di un intermediario abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista oppure avvocato). Come è noto, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di *Contact Center* messi a disposizione dell'Inps, una dichiarazione contenente, tra le altre, la data e l'ora di inizio della prestazione lavorativa.

La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l'utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

### Imprenditori agricoli

La L. 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di forme integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli

elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni. In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l'imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro.

#### **Nuova modalità di pagamento del compenso**

A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che il bonifico bancario, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informativa è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE al 15 OTTOBRE 2018**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

### **SCADENZE FISSE**

<p><b>17</b> settembre</p>	<p><b>Registrazioni contabili</b></p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico delle liquidazioni periodiche Iva relativa ai mesi aprile/maggio e giugno ovvero secondo trimestre 2018 per i soggetti trimestrali.</p>
--------------------------------	---

	<p><b>Versamento Iva annuale – VII rata</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b></p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>19</b> <b>settembre</b></p>	<p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.</p>
<p><b>25</b> <b>settembre</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>

<b>1</b> <b>ottobre</b>	<p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b></p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2018.</p> <p><b>Spesometro</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 ovvero primo semestre 2018 per chi ha optato per l'invio semestrale.</p>
----------------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*